

Istruzioni per applicare la legge antifumo.

Premessa: “dove” esattamente è vietato fumare?

Purtroppo la normativa è complessa, farraginoso, a tratti ambigua e contraddittoria perché emanata a più riprese e interpretata in modo fortemente estensivo da alcune sentenze di tribunale. A questa ambiguità pone fine definitivamente solo la legge 3/2003, che vieta di fumare in tutti i luoghi pubblici e in quelli privati aperti al pubblico; tale norma è entrata in vigore il gennaio 2005.

La legge “madre” (legge n. 584 del 1975, art. 7) parla di divieto nelle “aule scolastiche”. Quindi i più avevano presunto che negli altri locali della scuola si potesse fumare, considerato che l’obiettivo sembrava essere quello di proteggere gli alunni dal fumo passivo e che negli altri locali della scuola non vi era la permanenza continua degli stessi alunni e quindi l’esposizione al fumo passivo era temporalmente ridotta. Su questo punto e altri sono nate subito una serie di ipotesi interpretative e perfino pronunce di tribunale. Proprio per fare chiarezza, nel 1991 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato una Direttiva per interpretare correttamente la legge 584.

Qui è utile riportare la parte più saliente:

<<Art.3:In particolare saranno osservati i seguenti criteri interpretativi:

a) il divieto va applicato in tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, dalla pubblica amministrazione e dalle aziende pubbliche per l'esercizio di proprie funzioni istituzionali, nonché dai privati esercenti servizi pubblici per l'esercizio delle relative attività, sempreché si tratti - in entrambi i casi - di locali che in ragione di tali funzioni sono aperti al pubblico;

b) per locale “aperto al pubblico” s'intende quello al quale la generalità degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti;

c) il divieto va comunque applicato nei luoghi nominativamente indicati nell'art. 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584, ancorché non si tratti di locali “aperti al pubblico” nel senso sopra precisato (esempio: corsie di ospedali, aule scolastiche); a questi fini s'intende che fra le aule delle scuole di ogni ordine e grado sono comprese quelle universitarie;

d) resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 novembre 1975, n. 584 , con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti. >>

Tuttavia per quanto riguarda il divieto di fumo nei cortili delle scuole si precisa che il D.L. 104/2013 ha esteso il divieto di fumo di cui all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, precisando che è vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 e' soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni (ovvero le stesse sanzioni previste per la violazione del divieto di fumo con le sigarette “normali”).

SI FA QUINDI NOTARE CHE:

- il divieto opera sicuramente nelle aule scolastiche e assimilabili (laboratori, aule speciali, ecc..).
- Per quanto riguarda l'atrio, i corridoi, le sale professori, ecc. il divieto va applicato proprio alla luce di quanto stabilito dalla Direttiva: per locale "aperto al pubblico" s'intende quello al quale la generalità degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti.
- esiste la legge n. 3 del 16 gennaio 2003, che sicuramente estende il divieto anche a tutti gli uffici e locali della scuola e rafforza tutte le ipotesi di applicazione estensiva del divieto. Si tratta dell'art.51, che rovescia la regola precedente per cui era consentito fumare in qualsiasi luogo chiuso ove non fosse espressamente vietato. Dopo questa norma, risulta vietato fumare in tutti i locali chiusi ad eccezione di quelli privati e di quelli espressamente riservati ai fumatori (come tali contrassegnati e attrezzati di apposito impianto di ricambio dell'aria). La sanzione prevista è la stessa applicata per chi infrange il divieto in aule scolastiche.
- va notato inoltre che gli uffici non accessibili al pubblico sono comunque luoghi di lavoro, quindi per essi esiste il dovere del datore di lavoro (=Dirigente Scol.co) di tutelare la salute di tutti i dipendenti, come sancito dalla normativa di protezione della salute sul lavoro (in particolare l'ex D.Lgs. 626/1994). Inoltre, il datore di lavoro ha il diritto del di tutelarsi da cause per danni da parte dei dipendenti costretti al ruolo di fumatori passivi. Varie recenti sentenze hanno condannato a pene esemplari datori di lavoro che non avevano messo il divieto e i relativi i cartelli. In particolare i Dirigenti della Paribas a Milano sono stati condannati per omicidio colposo per non aver fatto rispettare attivamente il divieto di fumo pur da loro disposto ed annunciato da adeguati cartelli ! Infatti il problema è che se un dipendente, costretto ad essere fumatore passivo, si ammalasse e a posteriori denunciasse il Dirigente e chiedesse anche i danni, potrebbe facilmente trovare un Tribunale che gli darebbe ragione in pieno.
- In conclusione, per un titolo o per un altro, nei locali chiusi dell'intera scuola è fin da subito proibito fumare, tranne la possibilità di riservare ai fumatori una stanza particolare chiusa al pubblico, ma questo è sconsigliato perché si dovrebbe successivamente dotarla di impianto di ventilazione-condizionamento a norma.
- Il divieto è esteso alle aree esterne della scuola con decorrenza 12/9/2013 (come previsto dal rarticolo 4 del DL 104/2013)

ADEMPIMENTI LEGISLATIVI

- 1) **DISPOSIZIONE DEL DIRIGENTE RIGUARDANTE IL DIVIETO ALL'INTERA SCUOLA.** è necessario che il Dirigente Scolastico con un proprio provvedimento stabilisca che il divieto riguarda tutti gli ambienti (anche aperti) di pertinenza della sua scuola. In allegato è disponibile il facsimile di Disposizione del Dirigente per estendere il divieto antifumo a tutti i locali della Scuola (nel file "facsimili": allegato 1).
- 2) **COMUNICAZIONE O SANZIONI ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI.** Nelle scuole è opportuno che il regolamento di istituto fissi criteri per il coinvolgimento delle famiglie di alunni che infrangono il divieto di fumo. In base all'art. 2 della Legge 689/81 la violazione al divieto di fumare nella scuola da parte di un minorenne va contestata (da parte dell'incaricato) direttamente al personale che ha in quel momento l'obbligo di sorveglianza (culpa in vigilando), nonché al Dirigente scolastico che risponde in solido, per conto dell'istituzione da lui rappresentata (culpa in organizzando). La famiglia del minore non può ritenersi del tutto

estranea al comportamento illecito del figlio e può essere chiamata a rispondere, se previsto dall'ordinamenti/regolamento scolastico.

- 3) **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI FUNZIONARI:** atto attraverso il quale si individuano gli incaricati alla vigilanza e contestazione delle infrazioni al divieto di fumare. Si consiglia di scegliere anche personale ATA perché presente più regolarmente. La legge non prevede un numero minimo o massimo, pertanto dovrebbe valere il criterio di ragionevolezza: un numero adeguato a coprire le varie sedi, i vari orari e le probabilità di assenza/ferie, con un minimo, quindi, di 2 persone per sede numerosa (e 1 per plessi fino 5 classi).

Va sottolineata la delicatezza della funzione che ha poteri da Pubblico Ufficiale, la necessità di interpretare la legge, la necessità di compilare correttamente i verbali ecc. Nella scuola il problema va risolto con il buon senso, probabilmente incaricando un valido esponente della Segreteria e/o un Docente. (In allegato una proposta di facsimile nel file "facsimili": allegato 2).

- 4) **CARTELLO DI DIVIETO.** E' obbligatorio esporre in tutti i piani e in vari punti di ogni piano il cartello di divieto di fumo. Si noti che la legge non obbliga a particolari caratteristiche. Quindi può essere una fotocopia in bianco e nero (considerata la tendenza a cambiare frequentemente l'entità della sanzione, probabilmente è consigliabile non investire in cartelli costosi per il supporto o perché a colori). Non esiste un vincolo al formato, deve intendersi perciò una buona leggibilità da lontano, come quella garantita dal formato A4.
- 5) **LETTERA DI NOMINA E DI ISTRUZIONI AGLI INCARICATI.** Agli incaricati della vigilanza e delle sanzioni vanno date: comunicazione della nomina, istruzioni operative, riferimenti della normativa (contenuti nella circolare di estensione del divieto di fumo), almeno 2 moduli per la verbalizzazione delle infrazioni, almeno 2 moduli precompilati (secondo le istruzioni allegate a questo documento) per il pagamento delle stesse. In allegato una proposta di facsimile nel file "facsimili": allegato 3.
- 6) **LETTERA DI ACCREDITAMENTO DEGLI INCARICATI.** Ogni Incaricato della vigilanza e contestazione delle infrazioni deve essere dotato di lettera ufficiale di accreditamento unitamente alla nomina (proposta di facsimile nel file "facsimili": ALLEGATO 4)
- 7) **MODULO PER LA VERBALIZZAZIONE DELLE TRASGRESSIONI.** Da notare che va previsto il caso della sanzione semplice e di quella aggravata per la presenza di minori o di donne in evidente stato di gravidanza. Proposta di facsimile del verbale nel file "facsimili": ALLEGATO 5.
- 8) **MODULO PER IL PAGAMENTO DELLA SANZIONE** da consegnare al destinatario della sanzione con le istruzioni per il pagamento. Alla fine di questo documento ci sono anche le istruzioni per la precompilazione obbligatoria del modulo. In tali istruzioni è spiegata anche la questione molto delicata dell'entità dell'importo da applicare come sanzione, in base alla norma che –avendo abolito la possibilità di pagamento immediato al verbalizzante – consente soltanto il pagamento successivo e quindi di un importo sempre pari al "doppio del minimo" previsto. Si raccomanda, anche, di indicare chiaramente le modalità di pagamento e le modalità di eventuale presentazione di ricorso avverso allo stesso, perché entrambe sono obbligatorie. (comunque la proposta di facsimile del verbale le contiene). **Importo della sanzione da indicare:** normalmente **Euro 55,00**; si tenga presente che tale importo va raddoppiato "qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni" (**in questo caso l'importo diventa 110, 00 euro**)

N.B. per quanto riguarda l'importo minimo della sanzione, si noti che l'art. 16 della L. 24 novembre 1981 n. 689 prevede che l'importo da pagare sia "pari al doppio del minimo (o a un terzo del massimo, se più

conveniente) della sanzione edittale prevista per la violazione stessa, oltre alle eventuali spese di procedimento”, se pagato entro il termine di 60 giorni dalla contestazione della violazione, mentre poi scattano degli ulteriori aggravati per ritardato pagamento. Al presente documento non è allegato il modello F23 in quanto ha un formato specifico. All’Incaricato vanno forniti modelli F23, reperibili in banca o in ufficio postale.

9) **LETTERA OBBLIGATORIA AL PREFETTO IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA SANZIONE.**

La legge 584 prevede l’obbligo della comunicazione di irrogazione della sanzione . Poiché la legge 584 ha assegnato compiti specifici ai Prefetti, ogni Prefettura (o Commissario Governativo) ha un funzionario incaricato dell’applicazione della legge ed è opportuno consultarlo a riguardo (anche perché ci potrebbero essere sfumature interpretative diverse da Prefetto a Prefetto).

10) **LETTERA AL PREFETTO PER COMUNICAZIONE DI MANCATO PAGAMENTO DELLA**

SANZIONE (o meglio: mancata esibizione della dimostrazione di pagamento della sanzione) e richiesta di riscossione coattiva ai sensi di legge. Ovviamente va spedita solo nel caso che il destinatario della sanzione non consegna la ricevuta di pagamento entro il termine dato. Proposta di facsimile nel file “facsimili”: allegato 6. .Anche in questo caso vale la nota del punto precedente e quindi si consiglia di verificare l’adeguatezza della lettera con il funzionario prefettizio incaricato del problema.

NOTE FINALI:

La normativa è sicuramente farraginoso perché frutto di interventi fatti a varie riprese; in qualche caso è perfino paradossale, per esempio in quanto il minimo della sanzione in realtà non è mai possibile applicarlo. Infine, ci sono regole di garantismo verso il “cittadino” colpito da sanzione che è obbligatorio rispettare.

Premesso che la legge non vincola a testi precisi e che la nostra è una mera proposta, ovviamente la Scuola può personalizzare e migliorare quanto non appare soddisfacente o correggere ciò che non appaia corretto o adeguato.

Tuttavia si raccomanda di leggere attentamente tutta la normativa citata e di osservarla scrupolosamente per evitare di redigere atti imperfetti e quindi annullabili su ricorso oppure di commettere involontariamente degli abusi anche gravi e perfino penalmente rilevanti (in fondo è la prima volta che la Scuola ha il potere di irrogare una sanzione e ciò rappresenta un’azione davvero molto delicata).

E’ ben vero che è poco probabile che si passi dalla fase di “deterrenza” , tipica di ogni divieto poggiato su minaccia di robuste sanzioni, alla fase di applicazione della sanzione stessa a una persona.

Naturalmente i problemi più delicati riguardano esclusivamente quest’ultima situazione; pertanto in tale evenienza si raccomanda al minimo dubbio di chiedere consiglio al funzionario prefettizio incaricato del problema.

Istruzioni per la compilazione del modulo F23

per il pagamento della sanzione amministrativa prevista per le violazioni alle disposizioni sul divieto di fumo, introdotte dalla legge 11 novembre 1975, n. 584 , in base alla Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 396 del 30.12.2002

In base al D.L. vo 9 luglio 1997 n. 237 (vedi circolare Min. Finanze del 24.12.97 n. 327/E) è obbligatorio che al verbale di sanzione sia allegato il modulo precompilato per il pagamento.

Perciò è necessario disporre (prelevandoli in Banca o dalla Posta) di alcuni moduli F23. E' consigliabile usare il modulo postale.

La Segreteria scolastica dovrebbe fornire ad ogni Incaricato almeno 2 moduli, precompilando tutti i campi del modulo stesso (vedi istruzioni tra qualche riga), tranne:

- il campo 4 che sarà compilato dall'incaricato che comminerà la sanzione con le generalità del trasgressore.
- Il campo 2 per la parte che riguarda l'agenzia o la filiale, che sarà compilato direttamente dalla Banca o dall'Ufficio Postale al momento del pagamento.
- Il campo 13 (importo)

il modulo così predisposto verrà dato ad ogni incaricato dell'applicazione della legge e farà parte integrante della sua dotazione. Qualche modulo sarà anche conservato in Segreteria a disposizione se l'incaricato l'avesse smarrito o già utilizzato quello in dotazione.

Tale modulo sarà poi consegnato al trasgressore affinché possa pagare la sanzione, recandosi presso una qualsiasi agenzia postale se il modulo è stato prestampato dalla Posta o presso una filiale della Banca di cui c'è l'intestazione.

Il modello "F 23" va così compilato:

- Campo 1: indicare il Comune
- Campo 2: di solito è prestampato con il nome della Banca o della Posta, va solo indicato l'ufficio o la filiale
- Campo 3 : NON COMPILARE
- Campo 4: le generalità del contravventore
- Campo 5: l'ente o l'ufficio che ha constatato la violazione (il nome della Scuola)
- Campo 6: il codice dell'ente cui va riferito il versamento è quello della prefettura territorialmente competente (già codificato con la lettera B seguita dalla sigla automobilistica della provincia; es. per una scuola della provincia di Genova: "BGE")
- Campi 7 e 8 : lasciare in bianco
- Campo 9 : indicare "PA"
- Campo 10: l'anno e il numero del verbale di constatazione dell'infrazione
- Campo 11: il codice tributo da indicare e' il 131T, denominato "sanzioni amministrative diverse dall'IVA";
- Campo 12: Scrivere "Violazione art. 7, comma 1, Legge 11 novembre 1975, n. 584 (Antifumo)
- Campo 13 : l'importo : normalmente : Euro 55,00 (è il minimo applicabile); va scritto anche in lettere nella riga sotto: "cinquantacinque/00". Però si tenga presente che tale importo va raddoppiato "qualora la violazione sia

commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni" (in questo caso va aggiunto al campo 12: "con l'aggravante prevista all'art. 7, comma 1").

N.B. per quanto riguarda l'importo minimo della sanzione, si noti che l'art. 16 della L. 24 novembre 1981 n. 689 prevede che l'importo da pagare sia "pari al doppio del minimo (o a un terzo del massimo, se più conveniente) della sanzione edittale prevista per la violazione stessa, oltre alle eventuali spese di procedimento", se pagato entro il termine di 60 giorni dalla contestazione della violazione, mentre poi scattano degli ulteriori aggravati per ritardato pagamento.

L'agenzia delle entrate ha reso disponibile la possibilità di compilare il modello F23 in maniera guidata, al sito:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/versare/f23/programma+di+compilazione+f23/indice+programma+compilazione_stampa+f23

Il modello F23 è composto di 3 copie, una per il concessionario (ufficio postale/banca presso cui verrà effettuato il versamento), una per il soggetto che effettuerà il versamento, ed una dovrà essere inviata alla prefettura-UTG territorialmente competente (trattenerne in ogni caso almeno una fotocopia)